



Dott.ssa Daniela Arseni
 Notaio in Formia
 Via Marziale, 13
 04023 Formia (LT)
 Tel.0771/772095
 Tel.0771/21145

Repertorio n.14150

Raccolta n.6577 =====

ATTO COSTITUTIVO DI SOCIETA' SPORTIVA DILETTANTISTICA A

===== RESPONSABILITA' LIMITATA =====

===== REPUBBLICA ITALIANA =====

Registrato a Latina

L'anno duemiladiciannove, il giorno trenta del mese di luglio

il 06/08/2019.

in Formia, nel mio studio in Via Marziale n.13, =====

al n° 2629.....

serie 1T

li, 30 luglio 2019 =====

Avanti a me dottoressa Daniela ARSENI, Notaio in Formia,

iscritta nel Ruolo del Distretto Notarile di Latina, con

studio in Formia, Via Marziale n. 13, sono presenti i Signori:

1) SCIPIONE Vincenzo nato a Formia (LT) il 28 gennaio 1967,

residente a Formia (LT), Via San Pietro n. 22, codice fiscale

SCP VCN 67A28 D708J, =====

2) CHINAPPI Dimitri nato a Formia (LT) il 15 giugno 1976,

residente a Minturno (LT), Via Pietragrossa n. 7, codice

fiscale CHN DTR 76H15 D708D, entrambi cittadini italiani. =====

Io Notaio sono certa dell'identità personale dei comparenti i

quali con il presente atto convengono e stipulano di

costituire tra di essi una società sportiva dilettantistica a

responsabilità limitata denominata "SOCIETA' SPORTIVA

DILETTANTISTICA FORMIA ATLETICA LEGGERA POLIGOLFO A

RESPONSABILITA' LIMITATA" in sigla "S.S.D. FORMIA ATLETICA

LEGGERA POLIGOLFO A R.L." con sede in Formia (LT) e capitale

sociale di Euro 10.000,00 (diecimila e zero centesimi) che

viene sottoscritto come segue: =====



- dal socio SCIPIO NE Vincenzo, Euro 5.000,00 (cinquemila e zero centesimi) pari al 50% (cinquanta per cento) del capitale sociale; =====

- dal socio CHINAPPI Dimitri, Euro 5.000,00 (cinquemila zero centesimi) pari al 50% (cinquanta per cento) del capitale sociale. =====


Le parti decidono che la Società sia inizialmente amministrata da un Amministratore Unico designato nella persona del Signor SCIPIO NE Vincenzo, come sopra generalizzato, che durerà in carica a tempo indeterminato e con i poteri di gestione e rappresentanza di cui ai successivi articoli 20 e 22 dello statuto. =====

Il Signor SCIPIO NE Vincenzo dichiara di accettare detta carica e di non trovarsi nelle condizioni di ineleggibilità previste dall'art. 2382 c.c. =====

Le parti convengono che la Società sarà disciplinata dai patti di cui allo statuto sociale che segue e mi richiedono, al fine di procedere all'Iscrizione del presente atto nel Registro delle Imprese ai sensi e per gli effetti dell'art.111 ter disp. att. di indicare quale indirizzo completo della sede della Società il seguente: Formia (LT),

Via Cassio I n.31 =====

I soci dichiarano di aver versato all'Amministratore Unico come sopra nominato che ne ha rilasciato quietanza, il 25% (venticinque per cento) dei conferimenti in danaro a parziale



copertu
- qua
centes
circol
LEGGER
Sanpac
n.3111
- qua
centes
circo
LEGGE
Sanpa
n.311
I co
capit
cent
(duer
Il p
Le s
a c
1.50
=====
TITC
Art.
289,

copertura delle rispettive sottoscrizioni, come segue: =====

- quanto ad Euro 1.250,00 (milleduecentocinquanta e zero
centesimi) dal socio SCIPIONE Vincenzo mediante assegno

circolare non trasferibile intestato a SSD FORMIA ATLETICA

LEGGERA POLIGOLFO A R.L. emesso in data odierna dall'Intesa

Sanpaolo S.p.A., Filiale di Formia, contraddistinto con il

n.3111999918-01; =====

- quanto ad Euro 1.250,00 (milleduecentocinquanta e zero
centesimi) dal socio CHINAPPI Dimitri mediante assegno

circolare non trasferibile intestato a SSD FORMIA ATLETICA

LEGGERA POLIGOLFO A R.L. emesso in data odierna dall'Intesa

Sanpaolo S.p.A., Filiale di Formia, contraddistinto con il

n.3111999919-02; =====

I componenti si danno quindi reciprocamente atto che il

capitale sociale di Euro 10.000,00 (diecimila e zero
centesimi) è stato versato per Euro 2.500,00

(duemilacinquecento e zero centesimi). =====

Il primo esercizio sociale si chiuderà il 31 dicembre 2019. ==

Le spese del presente atto, dipendenti e consequenziali sono

a carico della società ed ammontano a complessivi Euro


1.500,00 (millecinquecento e zero centesimi). =====

===== STATUTO =====

TITOLO I: DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA - OGGETTO =====

Art. 1) DENOMINAZIONE - Ai sensi dell'art. 90 della legge

289/2002 così come modificato dalla legge 128/2004 è



costituita una società sportiva dilettantistica a
responsabilità limitata senza scopo di lucro sotto la
denominazione: =====

"SOCIETA' SPORTIVA DILETTANTISTICA FORMIA ATLETICA LEGGERA
POLIGOLFO A RESPONSABILITA' LIMITATA" in sigla "S.S.D. FORMIA
ATLETICA LEGGERA POLIGOLFO A R.L." =====

Art. 2) SEDE - 1. La società ha sede nel Comune di Formia
(LT) all'indirizzo risultante dall'iscrizione presso il
competente Ufficio del Registro delle Imprese ai sensi
dell'art. 111-ter delle disposizioni di attuazione del codice
civile. =====

2. Il trasferimento di sede all'interno dello stesso Comune
potrà essere deciso dall'organo amministrativo. =====

3. Con decisione dell'organo amministrativo la società potrà
istituire e sopprimere unità locali operative, succursali,
filiali, uffici amministrativi anche altrove, sia in Italia
che all'estero, mentre per l'istituzione di sedi secondarie o
per il trasferimento della sede in Comune diverso da quello
sopraindicato, è necessaria la decisione dei soci. =====

Art. 3) DURATA - La durata della Società è fissata fino al 31
dicembre 2050 ma potrà essere prorogata o sciolta
anticipatamente con deliberazione dell'assemblea dei soci. ===

Art. 4) OGGETTO - La Società non ha scopo di lucro non
potendo in nessun caso dividere tra i soci gli utili, anche
in forme indirette o differite e persegue esclusivamente fini



a sociali attraverso l'esercizio e la promozione di attività
la sportive dilettantistiche, la gestione di corsi e centri di
avviamento dello sport, l'organizzazione di manifestazioni
sportive e di tornei, la formazione e la preparazione di
singoli atleti e di squadre di ogni attività sportiva
dilettantistica in genere, con particolare riguardo
all'atletica leggera. =====

il La società potrà promuovere, diffondere e praticare ogni
nsi attività sportiva dilettantistica con particolare riguardo
dice all'atletica leggera, nonché correlate attività ricreative,
culturali, artistiche e musicali, anche rivolte ai portatori
di handicap o alle persone svantaggiate dal punto di vista
motorio e quindi potrà: =====

trà - organizzare, promuovere e gestire attività sportive, in
li, palestre o all'aperto, come ginnastica in genere, atletica
lia leggera, triathlon, aerobica, step, funky, body building,
o arti marziali, danza, tennis da campo e da tavolo, calcio,
llo calcetto, pallavolo, pallanuoto, nuoto, basket, golf, e tutti
gli altri tipi di discipline sportive senza esclusione alcuna
sempre in forma dilettantistica; =====

31 ta - effettuare preparazioni sportive individuali nelle
discipline sportive di cui al punto precedente e le
preparazioni sportive per concorsi militari; =====

he - organizzare e gestire tornei, manifestazioni, gare
ni sportive, spettacoli teatrali, musicali, cinematografici ed



artistici ai fini sportivi in genere, anche realizzando e/o noleggiando pellicole cinematografiche, realizzando programmi radiotelevisivi e musica in qualsiasi forma; =====
 -realizzare propri audiovisivi, fotografie, gadget ed ogni altro materiale ed oggetto necessario al perseguimento degli scopi sociali, curandone la distribuzione, anche utilizzando siti Internet o strumenti multimediali affini, =====
 - realizzare, divulgare e distribuire bollettini e pubblicazioni riguardanti la cultura sportiva in genere; =====
 - organizzare, promuovere e gestire corsi e centri di avviamento allo sport; effettuare la formazione e la preparazione di squadre sportive e di singoli atleti; =====
 - gestire impianti e strutture sportive per il tempo libero; =
 - promuovere, organizzare e partecipare ad attività sociali, culturali, ricreative, turistiche, sportive e a qualsiasi altra attività connessa con lo sport dilettantistico; =====
 - organizzare, promuovere e allestire dibattiti, conferenze, tavole rotonde su temi interessanti la cultura sportiva e i suoi problemi in genere; =====
 - dare adesioni e partecipazioni ad Enti ed organismi sportivi, culturali, sociali ed economici, diretti a consolidare e sviluppare lo sport dilettantistico. =====
 La Società potrà associarsi e/o affiliarsi alla FIDAL e al CONI o ad altri organismi sia locali che nazionali anche ad esso aderenti, al fine di perseguire gli scopi istituzionali.

La Soc
 regola
 compet
 dirett
 feder
 La s
 carat
 in vi
 nel
 385/1
 potrà
 mobil
 ragg
 gara
 pres
 di
 part
 sia
 aver
 La
 nel
 le
 pro
 Art
 tut

e/o
anni
====
ogni
legli
ando
====
e
====
di
la
====
i =
li,
asi
====
ze,
e i
====
mi
a
====
al
ad

La Società potrà disciplinare le proprie funzioni attraverso regolamenti interni, nel rispetto delle disposizioni delle competenti autorità e nel rispetto delle norme e delle direttive della FIDAL e del CONI nonché ai regolamenti delle federazioni nazionali sportive ad esso affiliate. =====

La società, in relazione a tali attività e quindi con carattere meramente funzionale e, per ciò, assolutamente non in via prevalente e senza rivolgersi al pubblico e comunque nel rispetto della legge 197/1991 e dei decreti legislativi 385/1993 e 58/98 e loro successive modifiche e integrazioni, potrà esercitare tutte quelle altre attività immobiliari, mobiliari, finanziarie e commerciali, ritenute utili per il raggiungimento dello scopo sociale, compreso il rilascio di garanzie reali e personali a favore di terzi; contrarre prestiti e mutui di qualsiasi importo presso Banche, Istituti di credito pubblici e privati, assumere o cedere partecipazioni e/o interessenze in imprese, enti o società sia costituiti che costituendi, sia italiani che esteri, aventi scopo analogo o affine al proprio. =====

La società, infine, per le attività che rientrano nell'oggetto sociale, potrà chiedere di beneficiare di tutte le agevolazioni finanziarie e fiscali, nonché di tutte le provvidenze e priorità riservate dalle normative vigenti. =====

Art. 5) DOMICILIO DEI SOCI - 1. Il domicilio dei soci, per tutti i rapporti con la società, sarà quello risultante dal



Registro Imprese. =====

TITOLO II: CAPITALE - PARTECIPAZIONI - TITOLI DI DEBITO =====

Art. 6) CAPITALE - 1. Il capitale sociale è di Euro 10.000,00 (diecimila e zero centesimi) e può essere suddiviso in quote di partecipazione di diverso ammontare purchè non inferiori ad un Euro o a multipli di Euro. =====

2. In caso di aumento del capitale sociale mediante nuovi conferimenti, spetta ai soci il diritto di sottoscriverlo in proporzione alle partecipazioni da essi possedute; ai soci che ne facciano contestuale richiesta all'atto della sottoscrizione, spetta il diritto di sottoscrivere la parte dell'aumento di capitale non sottoscritta dagli altri soci, in proporzione alle partecipazioni possedute. =====

3. In caso di diminuzione del capitale di oltre un terzo per perdite, la copia della relazione degli amministratori sulla situazione patrimoniale della società, con le eventuali osservazioni del sindaco, se nominato, non deve restare depositata nella sede della società per almeno otto giorni prima dell'assemblea, ma sarà letta ed illustrata, eventualmente con le osservazioni del sindaco, se nominato, durante l'assemblea dei soci. =====

Art. 7) FINANZIAMENTI DEI SOCI - 1. I soci potranno eseguire su richiesta dell'organo amministrativo ed in conformità delle vigenti disposizioni di carattere fiscale, versamenti in conto capitale ovvero finanziamenti sia fruttiferi che

infrutt

il pubb

materia

Gli ev

devono

deroga

che no

e l'or

2. Il

societ

Art.

societ

essere

susce

prest

La c

modal

indio

2. Im

di u

gli

d'op

poli

con

impo

infruttiferi che non costituiscano raccolta di risparmio tra il pubblico ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia bancaria e creditizia. =====

Gli eventuali finanziamenti effettuati dai soci alla società devono intendersi comunque effettuati a titolo gratuito, in deroga alla presunzione stabilita dall'art.1282 c.c., salvo che non sia diversamente convenuto tra il socio finanziatore e l'organo amministrativo. =====

2. Il rimborso dei finanziamenti dei soci a favore della società è soggetto alle limitazioni di cui all'art. 2467 c.c..

Art. 8) CONFERIMENTI - 1. Sia in sede di costituzione della società sia in sede di aumento del capitale sociale possono essere conferiti in società tutti gli elementi dell'attivo suscettibili di valutazione economica, compresi le prestazioni d'opera o di servizi a favore della società. =====

La delibera di aumento del capitale deve stabilire le modalità del conferimento: in mancanza di qualsiasi indicazione il conferimento deve farsi in denaro. =====

2. In caso di prestazione di una polizza di assicurazione o di una fideiussione bancaria con cui siano stati garantiti

gli obblighi del socio aventi per oggetto la prestazione d'opera o di servizi a favore della società, le predette

polizza o fideiussione possono essere sostituite dal socio con il versamento a titolo di cauzione del corrispondente importo in denaro presso la società. =====



Art. 9) PARTECIPAZIONI - 1. Le quote di partecipazione dei soci possono essere determinate anche in misura non proporzionale ai conferimenti, salvo il disposto del primo comma dell'art. 2464 del codice civile. =====

2. Salvo diversa convenzione, si presume che le partecipazioni dei soci siano proporzionali ai conferimenti effettuati. =====

3. I diritti sociali spettano ai soci in misura proporzionale alla partecipazione da ciascuno posseduta. =====

Art. 10) TRASFERIMENTO INTER VIVOS - PRELAZIONE - 1. Le quote sociali possono essere trasferite, in tutto o in parte, per atto inter vivos o mortis causa. =====

2. Nel caso di trasferimento tra vivi a titolo oneroso della quota, o dei diritti di sottoscrizione di cui all'art. 6, comma 2 del presente statuto spetta agli altri soci il diritto di prelazione per l'acquisto secondo le seguenti modalità: il socio che intende, in tutto o in parte, trasferire per atto tra vivi a titolo oneroso la propria quota, o i diritti di sottoscrizione di cui all'art. 6, comma 2 del presente statuto, deve comunicare la propria decisione a tutti gli altri soci, a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, indicando: le generalità del potenziale acquirente, il prezzo richiesto e le modalità di pagamento. ==

3. Entro il termine di decadenza di trenta giorni da tale notizia, gli altri soci possono esercitare il diritto di

prela

mezzo

comun

4. Ov

di pr

dagli

5. In

artic

l'acq

quali

6. I

esse

il

rise

l'ar

Art.

uno

mag

nel

liq

con

2.

far

3.

soc

dei
non
primo
====
prelazione in proporzione alle quote possedute e, sempre a
mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno,
comunicare al socio che intende alienare la loro decisione. ==

====
le
enti
====
4. Ove taluno dei soci non intendesse esercitare il diritto
di prelazione, tale diritto potrà essere esercitato pro-quota
dagli altri soci. =====

====
nale
====
quote
per
====
6, 5. In caso di inosservanza delle norme stabilite dal presente
articolo, l'alienazione non avrà efficacia verso la società e
l'acquirente non potrà esercitare i diritti derivanti dalla
qualità di socio. =====

====
6, il
====
6, 6. Le partecipazioni possono essere date in pegno e su di
esse può essere costituito il diritto di usufrutto solo con
il consenso di tutti i soci; in tal caso il socio dovrà
riservare per sé il diritto di voto; per il resto si applica
l'art. 2352 del codice civile. =====

====
enti
te,
ria
====
ma
one
con
====
Art. 11) TRAFERIMENTO MORTIS CAUSA - 1. In caso di morte di
uno dei soci, la società, con decisione dei soci adottata a
maggioranza assoluta del capitale sociale, non computandosi
nel quorum la quota del socio deceduto, potrà scegliere se
liquidare la quota agli eredi o legatari oppure se continuare
con gli stessi. =====

====
le
====
2. Qualora gli eredi o legatari siano più d'uno, dovranno
farsi rappresentare da un rappresentante comune. =====

le
di
====
3. Il rimborso della partecipazione agli eredi o legatari del
socio defunto avverrà nel termine e con le modalità previste



dal successivo art. 14 del presente statuto. =====

Art. 12) RECESSO - 1. Compete il diritto di recesso ai soci assenti o dissenzienti rispetto alle decisioni contemplate nell'art.2473 c.c., a quella di aumento di capitale attuato mediante offerta di quote di nuova emissione a terzi ed in tutti gli altri casi previsti dalla legge o dal presente statuto. =====

In considerazione dei limiti previsti dal presente statuto al trasferimento mortis causa delle partecipazioni, compete inoltre ai soci ed ai loro eredi o legatari il diritto di recesso, ai sensi dell'art. 2469, comma 2 del codice civile, che non può essere esercitato prima di due anni dalla costituzione della società o dalla sottoscrizione della partecipazione. =====

2. Il recesso deve essere esercitato, a pena di decadenza, mediante comunicazione scritta inviata alla società mediante raccomandata a.r. entro giorni quindici decorrenti alternativamente: =====

- dall'iscrizione nel Registro delle Imprese della deliberazione dell'assemblea dei soci che lo legittima, ove prevista; =====

- dall'avvenuta conoscenza da parte del socio recedente del fatto che legittima il recesso. =====

3. La comunicazione di recesso deve essere esaminata senza indugio a cura dell'organo amministrativo. =====

4. Fatto salvo quanto dispone l'articolo 2473 c.c., il recesso ha effetto decorsi trenta giorni dalla data in cui la dichiarazione di recesso è pervenuta presso la sede sociale. =

Il recesso non può essere esercitato per una parte soltanto della partecipazione. =====

Art. 13) ESCLUSIONE - 1. Sono considerate ipotesi di esclusione dalla società per giusta causa: =====

- il fallimento, l'interdizione e l'inabilitazione del socio, la sua condanna ad una pena che importa l'interdizione anche temporanea dai pubblici uffici; =====

- l'esercizio da parte del socio, per conto proprio o altrui, anche come socio di una società di fatto, di un'attività concorrente con quella della società, salvo che consti il consenso scritto di tutti gli altri soci; =====

- la mancata esecuzione dei conferimenti nei termini prescritti qualora non sia stato possibile procedere alla vendita della quota del socio conferente ai sensi e per gli effetti dell'art.2466 c.c. =====

- la definitiva impossibilità da parte del socio di eseguire la prestazione d'opera o di servizi a favore della società che costituisce oggetto del suo conferimento. =====

2. L'esclusione è stabilita con decisione dei soci adottata a maggioranza assoluta del capitale sociale, non computandosi nel quorum la quota del socio della cui esclusione si tratta, ed ha effetto decorsi trenta giorni dalla data della



comunicazione, mediante raccomandata a.r., al socio escluso.

Art. 14) RIMBORSO DELLA PARTECIPAZIONE - 1. In caso di morte (con liquidazione della quota agli eredi o legatari), recesso o esclusione di un socio, rispettivamente gli eredi o legatari del socio defunto e il socio receduto od escluso hanno il diritto di ottenere il rimborso della partecipazione secondo il valore nominale, poichè la presente società non ha scopo di lucro. =====

In nessun caso le partecipazioni sociali possono essere accresciute attraverso l'accantonamento degli utili destinati esclusivamente al perseguimento dell'attività sportiva dilettantistica. =====

2. Il rimborso della partecipazione agli aventi diritto avverrà entro sei mesi dalla morte o dalla comunicazione di recesso o di esclusione e potrà essere effettuata mediante acquisto della quota da parte di tutti o di alcuni degli altri soci proporzionalmente alle loro partecipazioni oppure da parte di un terzo concordemente individuato dai soci medesimi. =====

3. In tutti i casi di rimborso della partecipazione di un socio da parte della società, si accresce proporzionalmente il valore delle partecipazioni degli altri soci. =====

Art. 15) TITOLI DI DEBITO - 1. La società può emettere titoli di debito, nel rispetto delle prescrizioni dell'art. 2483 del codice civile, con deliberazione dell'assemblea dei soci

adottata

almeno

notaio

2. La

condiz

TITOLO

Art.

soci:

a) l'a

b) la

c) la

d) la

sinda

e) la

f) l

sost

nell

diri

g)

dei

h)

i)

l)

leg

app

adottata con il voto favorevole dei soci che rappresentino almeno i tre quarti del capitale sociale, verbalizzata da notaio ed iscritta nel Registro delle Imprese. =====

2. La deliberazione di emissione dei titoli prevede le condizioni del prestito e le modalità del rimborso. =====

TITOLO III: DECISIONI DEI SOCI =====

Art. 16) COMPETENZA - 1. Sono riservate alla competenza dei soci: =====

a) l'approvazione del bilancio; =====

b) la nomina e la revoca degli amministratori; =====

c) la nomina dell'organo di controllo; =====

d) la determinazione del compenso degli amministratori e dei sindaci; =====

e) le modificazioni dell'atto costitutivo; =====

f) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei soci; =====

g) lo scioglimento della società, la fissazione del numero dei liquidatori, la loro nomina ed i loro poteri; =====

h) l'emissione di titoli di debito; =====

i) l'esclusione di un socio; =====

l) le altre materie riservate alla loro competenza della legge, dall'atto costitutivo o sottoposte alla loro approvazione da uno o più amministratori o da tanti soci che

rappresentino almeno un terzo del capitale sociale. =====

Art. 17) FORMAZIONE DELLE DECISIONI DEI SOCI - 1. Le

decisioni dei soci sono adottate con il metodo assembleare. ==

Art. 18) ASSEMBLEA =====

- CONVOCAZIONE. 1. L'assemblea è convocata

dall'Amministratore Unico o dal Presidente del Consiglio di

Amministrazione mediante lettera raccomandata a.r. spedita ai

soci, nel domicilio risultante dal Registro Imprese, ed ai

sindaci ed al revisore, se nominati, almeno otto giorni prima

dell'adunanza. Può essere convocata anche mediante telefax o

e-mail da spedirsi ai soci, rispettivamente al numero o

all'indirizzo risultanti dal Registro Imprese, ed ai sindaci

ed al revisore, se nominati, almeno cinque giorni prima

dell'adunanza. =====

2. Nell'avviso di convocazione deve essere indicato il luogo,

il giorno e l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da

trattare. =====

3. L'assemblea può essere convocata dovunque, anche fuori

dalla sede sociale, purchè nel territorio nazionale. =====

4. In mancanza di regolare convocazione, l'assemblea è

validamente costituita in forma totalitaria quando ad essa

partecipa l'intero capitale sociale e tutti gli

amministratori e sindaci, se nominati, sono presenti o

informati della riunione e nessuno si oppone alla trattazione

dell'argomento. Ai fini di verificare la validità

dell'assemblea totalitaria, gli amministratori ed i sindaci

eventualmente assenti, dovranno rilasciare una dichiarazione

scritta di essere stati tempestivamente informati della

riunione e di non opporsi alla trattazione degli argomenti, e

tale dichiarazione verrà conservata tra gli atti della

società. =====

DIRITTO DI INTERVENTO. 5. Possono intervenire all'assemblea

tutti coloro che risultano soci. =====

6. Ogni socio che abbia diritto di intervenire all'assemblea

può farsi rappresentare, mediante delega scritta. Le deleghe

sono conservate dalla società. =====

7. Spetta al presidente dell'assemblea constatare il diritto

di intervento in assemblea. =====

DIRITTO DI VOTO. 8. Ogni socio ha diritto di voto ed il suo

voto vale in misura proporzionale alla sua partecipazione. ===

9. Il socio in mora nei versamenti, ai sensi dell'art. 2466

del codice civile, non può esercitare il diritto di voto. =====

PRESIDENZA DELL'ASSEMBLEA. 10. L'Assemblea è presieduta

dall'Amministratore Unico o dal Presidente del Consiglio di

amministrazione; in mancanza l'Assemblea designa il proprio

Presidente a maggioranza assoluta. Con la stessa maggioranza

l'Assemblea nomina pure un segretario, anche non socio, e

sceglie fra i soci, se necessari, uno o più scrutatori. =====

11. Il Presidente dell'Assemblea verifica la regolarità della

costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei

presenti, regola il suo svolgimento ed accerta i risultati delle votazioni. =====

COSTITUZIONE E DELIBERAZIONE DELL'ASSEMBLEA. 12. L'Assemblea è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale. =====

13. L'Assemblea regolarmente costituita ai sensi del comma precedente delibera a maggioranza assoluta dei presenti, salvo che nei casi previsti dalle lettere e),f),h) del precedente art.16) nei quali occorre il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale. =====

14. Sono fatte salve eventuali diverse e più elevate maggioranze richieste inderogabilmente dalla legge e dal presente statuto. =====

15. Le deliberazioni, prese in conformità della legge e dell'atto costitutivo, obbligano tutti i soci anche se assenti o dissenzienti. =====

VERBALIZZAZIONE. 16. Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario o dal notaio. =====

17. Il verbale deve indicare la data dell'Assemblea e, anche in allegato, l'identità dei partecipanti e il capitale rappresentato da ciascuno; deve altresì indicare le modalità e il risultato delle votazioni e deve consentire, anche per allegato, l'identificazione dei soci favorevoli, astenuti o

dissenzienti. Nel verbale devono essere riassunte, su
richiesta dei soci, le loro dichiarazioni pertinenti
all'ordine del giorno.

18. Il verbale delle assemblee aventi ad oggetto le materie
di cui alle lettere e), f), g), h) del precedente art. 16
deve essere redatto da un notaio.

TITOLO IV: AMMINISTRAZIONE

Art. 19) ORGANO AMMINISTRATIVO - 1. La società è amministrata
alternativamente:

- da un Amministratore Unico il quale potrà compiere tutti
gli atti di gestione senza limitazione alcuna

- da più amministratori che agiscono in forma di Consiglio di
amministrazione oppure con potere di amministrare
disgiuntamente o congiuntamente con le modalità di cui agli
articoli 2257 e 2258 del codice civile.

2. Se l'amministrazione spetta disgiuntamente a più soci, si
applica l'art. 2257 c.c. 2° e 3° comma

3. Con la decisione di nomina degli amministratori, i soci
stabiliscono: il numero degli stessi, la struttura
dell'organo amministrativo e le eventuali limitazioni ai
poteri gestori che vengono contestualmente attribuiti alla
competenza della decisione dei soci. Qualora nella decisione
di nomina di più amministratori non sia stabilito
diversamente, gli stessi amministratori costituiscono il
Consiglio di amministrazione.

4. I componenti dell'organo amministrativo possono essere scelti anche fra i non soci e durano in carica a tempo indeterminato sino a dimissioni o revoca da parte dei soci (anche senza giusta causa) ovvero per quel tempo che viene determinato di volta in volta all'atto della nomina. =====

5. Gli amministratori sono rieleggibili. =====

6. Non possono essere nominati amministratori, e se nominati decadono dal loro ufficio, coloro che si trovano nelle condizioni di cui all'art. 2382 del codice civile. =====

Non possono essere nominati amministratori coloro i quali si vengano a trovare in uno dei casi di incompatibilità previsti dalla legge o dalle norme e dai regolamenti del CONI e dalla federazione sportiva di appartenenza o siano stati assoggettati da parte del CONI o di una qualsiasi delle altre federazioni sportive nazionali ad esso aderenti a squalifiche o sospensioni per periodi complessivamente intesi superiori ad un anno. =====

La revoca e la sostituzione sono decise dai soci in conformità alla legge che disciplina anche altre ipotesi di cessazione e i relativi effetti. =====

Nella Società vige il divieto per gli amministratori di ricoprire la medesima carica sociale in altre società e associazioni sportive nell'ambito della medesima federazione o disciplina associata, ovvero nell'ambito della medesima disciplina facente capo ad un ente di promozione sportiva. ===

7. Se

rimast

decisi

scadra

nomina

Art.

alla

nomina

della

riter

che

escl

2.

proc

atti

Art

amm

del

pro

2.

cor

ne

me

3.

a.

7. Se vengono a mancare uno o più amministratori, quelli rimasti in carica dovranno proporre ai soci di adottare la decisione per la nomina dei nuovi amministratori, i quali scadranno insieme a quelli in carica all'atto della loro nomina. =====

Art. 20) POTERI - 1. L'organo amministrativo, conformemente alla sua struttura stabilita dai soci con la decisione di nomina, è investito dei più ampi poteri per la gestione della società ed ha facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per il conseguimento dell'oggetto sociale che non siano dalla legge o dallo statuto attribuiti alla esclusiva competenza della decisione dei soci. =====

2. L'organo amministrativo può, con procura, nominare procuratori della società per determinati atti o categorie di atti. =====

Art. 21) CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE - 1. Il Consiglio di amministrazione elegge tra i suoi membri un Presidente e, se del caso, un Vice Presidente, a meno che non vi abbiano già provveduto i soci all'atto della nomina del Consiglio stesso.

2. Il Consiglio si raduna nel luogo indicato nell'avviso di convocazione tutte le volte che il Presidente lo giudichi necessario e quando ne sia fatta domanda scritta da almeno la metà dei membri o dai sindaci effettivi, se nominati. =====

3. L'avviso di convocazione è fatto con lettera raccomandata a.r. da spedire almeno otto giorni prima, ed in caso di

urgenza a mezzo di telefax da spedire almeno due giorni prima, della data fissata per la riunione a ciascun membro del Consiglio ed ai sindaci effettivi, se nominati. =====

4. La riunione del Consiglio è valida, anche in mancanza di regolare convocazione, qualora siano presenti tutti i consiglieri in carica ed i sindaci, se nominati. =====

5. Le riunioni del Consiglio sono presiedute dal Presidente e, in sua assenza, ove esista, dal Vice Presidente o dal Consigliere Delegato. In mancanza, sono presiedute dal Consigliere più anziano d'età. =====

6. Per la validità delle deliberazioni del Consiglio è necessaria la presenza della maggioranza degli Amministratori in carica. Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti dei presenti. =====

7. Il Consiglio può delegare ad uno o più dei suoi membri, parte dei propri poteri, compreso l'uso della firma sociale, fissandone le attribuzioni, le retribuzioni e le eventuali cauzioni. =====

8. La carica di Presidente del Consiglio di amministrazione e quella di Amministratore Delegato non sono fra loro incompatibili. =====

Art. 22) RAPPRESENTANZA LEGALE - 1. La firma e la rappresentanza legale della società di fronte ai terzi ed in giudizio spettano all'Amministratore Unico, a ciascun membro del Consiglio di amministrazione ed agli amministratori

disgiuntamente o congiuntamente con le stesse modalità e limitazioni con cui è stato loro attribuito il potere di amministrare la società. =====

Art. 23) RIMBORSO SPESE - 1. Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragione del loro ufficio. =

2. Per le suddette cariche i soci potranno determinare un emolumento annuo nonchè una indennità per la cessazione del rapporto che potrà essere garantita anche mediante la stipula di idonea polizza assicurativa. =====

TITOLO V: CONTROLLI =====

Art. 24) ORGANO DI CONTROLLO - 1. La nomina dell'Organo di controllo, con decisione dei soci ai sensi del precedente articolo 16, è facoltativa finchè non ricorrano le condizioni di cui all'art. 2477 del codice civile. =====

2. L'Organo di controllo, se nominato, ha i doveri ed i poteri previsti dagli articoli 2403 e ss. del codice civile ed esercita il controllo contabile con le funzioni stabilite dall'art. 2409-ter del codice civile. =====

TITOLO VI: BILANCIO ED UTILI =====

Art. 25) ESERCIZI SOCIALI - 1. Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno. =====

2. Alla fine di ogni esercizio l'organo amministrativo procede alla formazione del bilancio sociale a norma di legge.

3. Il bilancio deve essere presentato ai soci entro il termine di centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio

sociale, salva la possibilità di un maggior termine nei limiti ed alle condizioni previsti dal secondo comma dell'art. 2364 del codice civile. =====

Art. 26) UTILI - Gli utili netti risultanti dal bilancio approvato, dedotto il cinque per cento, da destinare alla riserva legale, finchè quest'ultima non raggiunga il quinto del capitale sociale, non possono essere distribuiti e saranno accantonati in un fondo di riserva finalizzato al perseguimento esclusivo delle finalità sportive dilettantistiche individuate dal presente statuto. In conformità all'assenza di ogni fine di lucro della presente società sportiva dilettantistica è vietato distribuire ai soci, anche in modo indiretto o differito, utili o avanzi di gestione. =====

TITOLO VII: SCIoglimento E LIQUIDAZIONE =====

Art. 27) SCIoglimento - 1. La società si scioglie per deliberazione dell'assemblea dei soci, adottata con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno i due terzi del capitale sociale, e per le altre cause di scioglimento previste dall'art. 2484 del codice civile. =====

2. Al verificarsi di una causa di scioglimento, l'assemblea dei soci, con la stessa maggioranza di cui al comma precedente, delibera su: il numero dei liquidatori e le regole di funzionamento del collegio in caso di pluralità di liquidatori; la nomina dei liquidatori, con indicazione di

nei
quelli cui spetta la rappresentanza della società; i criteri
in base ai quali deve svolgersi la liquidazione; i poteri dei
liquidatori. In mancanza di alcuna disposizione in ordine ai
poteri dei liquidatori si applica la disposizione
dell'art.2489 c.c. =====

3. L'assemblea può sempre modificare, con la stessa
maggioranza di cui al primo comma, le deliberazioni di cui al
comma precedente. =====

Art. 28) LIQUIDAZIONE - 1. Alla fase di liquidazione della
società si applicano le disposizioni degli articoli 2484 e
ss. del codice civile. =====

Il patrimonio residuo di liquidazione sarà destinato a fini
sportivi senza che i soci abbiano alcun diritto sul residuo
attivo della liquidazione, fatta salva ogni diversa
destinazione imposta dalla legge. =====

2. La società, previa eliminazione della causa di
scioglimento, può in ogni momento revocare lo stato di
liquidazione, con deliberazione dell'assemblea dei soci,
adottata con la stessa maggioranza di cui al primo comma
dell'articolo precedente e con gli effetti di cui all'art.
2487-ter del codice civile. =====

TITOLO VIII: DISPOSIZIONI GENERALI =====

Art. 29) COMUNICAZIONI - 1. Le comunicazioni da effettuare
mediante raccomandata a.r. possono essere effettuate, in
forma equivalente, anche mediante raccomandata a mani

consegnata a soci, amministratori, sindaci, e liquidatori e
sottoscritta in calce dagli stessi per ricevuta o mediante
posta elettronica certificata. =====

Art. 30) RINVIO - Per quanto non espressamente contemplato
nel presente statuto si fa riferimento alle disposizioni
contenute nel codice civile e nelle altre leggi vigenti in
materia. =====

Richiesto io Notaio ho dato lettura del presente atto ai
componenti i quali, a mia interpellanza, lo dichiarano
conforme alla loro volontà e con me Notaio lo sottoscrivono,
essendo le ore 16,25 (sedici e minuti venticinque). =====

Scritto con mezzi meccanici da persona di mia fiducia, e da
me Notaio completato a mano su sette fogli per venticinque
pagine e fin qui della ventiseiesima. =====

F.to: Vincenzo SCIPIONE - Dimitri CHINAPPI =====

Daniela ARSENI - sigillo =====

Copia conforme all'originale
per uso consentito

Formia, li 07 AGO, 2019

Daniela Arseni

